



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 18 del 10/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.A.F.) TERRITORIALE C.G.I.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI BONUS TARIFFE SOCIALI ENERGETICHE, SUGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO.

L'anno **duemiladiciassette**, il **giorno dieci** del mese di **febbraio** alle ore **12:15** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 18 del 10/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.A.F.) TERRITORIALE C.G.I.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI BONUS TARIFFE SOCIALI ENERGETICHE, SUGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

La GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta municipale n. 5/2016 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.A.F.) TERRITORIALI C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.A.C.L.I. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI BONUS TARIFFE SOCIALI ENERGETICHE, SUGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO"

VISTA la proposta di convenzionamento pervenuta all'Ufficio Associato Servizi alla Persona in data 10/01/2017 prot. N. 120, per l'anno 2017, da parte del Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL LOMBARDIA SRL che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno rinnovare, per l'anno 2017, la convenzione con il centro autorizzato di assistenza fiscale (C.A.A.F.) territoriale C.G.I.L. allo scopo di poter disporre di un servizio qualificato a favore della cittadinanza;

VALUTATA favorevolmente la possibilità di agevolare la popolazione garantendo l'accesso ad un soggetto unico sia per la richiesta di attestazione I.S.E.E. che contestualmente per l'istanza delle prestazioni sociali agevolate oggetto di convenzionamento;

VERIFICATO che i servizi che saranno svolti dal C.A.A.F. previa corresponsione di un corrispettivo a pratica, riguardano in particolare:

- assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori: €. 15,00, i.v.a. di legge esclusa per pratica;
- agevolazioni sulle tariffe di servizi di pubblica utilità (SGATE – bonus tariffa sociale per energia elettrica e gas naturale): €. 5,00 i.v.a. di legge esclusa per pratica;

CONSIDERATO che il rimborso sarà corrisposto al C.A.A.F. previa emissione di fattura in base al numero di pratiche effettivamente evase sulle richieste dei cittadini residenti sul territorio comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il rinnovo delle convenzioni con il C.A.A.F. – Centro di Assistenza Fiscale territoriali C.G.I.L., con validità dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale al fine di consentire ai cittadini residenti di usufruire dei seguenti servizi oggetto delle convenzioni:

- assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori;

- agevolazioni sulle tariffe di servizi di pubblica utilità (SGATE – bonus tariffa sociale per energia elettrica e gas naturale);

2. DI DEMANDARE al Responsabile Area Servizi alla Persona gli adempimenti amministrativi conseguenti;
Successivamente

delibera

-di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **3** del **10.02.2017**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

CONVENZIONE QUADRO CAF CGIL

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI AGEVOLATE.

L'anno _____, il giorno _____, del Mese di _____
in _____

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, C.F. _____, rappresentato
dalla Responsabile del Settore _____ nata/o ad _____ il _____, la
quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito
denominato Comune

Indirizzo Pec _____

E

- Il centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL LOMBARDIA SRL, con sede legale in Via Palmanova 22 – 20131 Milano (Mi), C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 0003,

- rappresentato dalla responsabile della Filiale di Mantova Sig.ra Garatti Bruna, nata a Mantova il 29/03/1971, la quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del Caaf Cgil Lombardia di seguito denominato Caaf.
- Sede operativa Mantova Via A.Altobelli n. 5 cap.46100

caf.cgil.mantova@legalmail.it

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti

dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero

direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

1. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;
2. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
3. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi agevolati forniti dal comune.

In particolare, la Società effettuerà:

1. l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
2. se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;

3. l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere); fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
4. la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere);
5. la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
6. la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:
 - a. E-Mail katia.restani@cgil.lombardia.it
 - b. Pec.....
7. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
8. l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti 1, 2 e 3.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici, *o in caso di accordo espleterà il servizio presso gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso ai cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione.*
4. Il La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A, B, e C è di € 15,00 IVA Esclusa.
7. Il La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
8. Il Comune si impegna a comunicare al Caaf, tramite pec, tutti i dati indispensabili per la corretta Fatturazione Elettronica entro 2 mesi dalla stipula del presente atto.
Pec Caaf Cgil caf.cgil.mantova@legalmail.it
Pec _____
Pec _____
Pec _____
9. La fatturazione sarà effettuata con cedenza annuale.

10. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg. d.f., sulla base degli elenchi delle pratiche elaborate, prodotti dal Caaf e confermati dal Comune.
11. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
12. La presente convenzione scade il **31/12/2017**.
13. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione i CAF e/o la società convenzionata e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Comune di

Caf

Responsabile del Settore

.....

CONVENZIONE QUADRO CAF CGIL

“BONUS TARIFFA SOCIALE”

RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007

L'anno _____, il giorno _____, del Mese di _____

in _____

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, C.F. _____, rappresentato dalla Responsabile del Settore _____ nata/o ad _____ il _____, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

E

- Il centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL LOMBARDIA SRL, con sede legale in Via Palmanova 22 – 20131 Milano (Mi), C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 0003,

rappresentato dalla responsabile della Filiale di Mantova Sig.ra Garatti Bruna, nata a Mantova il 29/03/1971, la quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del Caaf Cgil Lombardia di seguito denominato Caaf.

- Sede operativa Mantova Via A.Altobelli n. 5 cap.46100

caf.cgil.mantova@legalmail.it

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di

utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

➤ che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

➤ che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

➤ Che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

➤ Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto del DM 21 dicembre 2000 n. 452, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF;

➤ Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

➤ Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM 159/2013, rilascio dell'attestazione dell'Ise e dell'Isee, come previsto dalla normativa.

Art. 2

(Servizio bonus energia elettrica e gas tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta,

relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di _____ rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito **in € 5 IVA esclusa** per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2017, decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra i CAF decadenza della convenzione tra i Caf e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Comune di _____

Responsabile del Settore

Caf

.....



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2017 / 67
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.A.F.) TERRITORIALE C.G.I.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI BONUS TARIFFE SOCIALI ENERGETICHE, SUGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/01/2017

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Proposta n. 2017 / 67
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.A.F.) TERRITORIALE C.G.I.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI BONUS TARIFFE SOCIALI ENERGETICHE, SUGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

☒ è dotata di copertura finanziaria;

☐ non necessita di copertura finanziaria;

☐ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 03/02/2017

IL RESPONSABILE

DONELLI DEBORA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di esecutività

Deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 10/02/2017

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.A.F.) TERRITORIALE C.G.I.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI BONUS TARIFFE SOCIALI ENERGETICHE, SUGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/03/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 10/02/2017

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.A.F.) TERRITORIALE C.G.I.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI RESIDENTI FINALIZZATE ALLA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUI BONUS TARIFFE SOCIALI ENERGETICHE, SUGLI ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/02/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 10/03/2017

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)